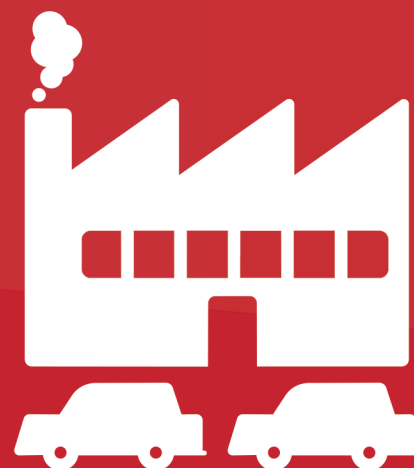


Breview



TeamSystem Business review

n. 11/2014

Supplemento a TeamSystem Review n. 215

Poste Italiane S.p.A.

Spedizione in abbonamento postale D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 N.46), art. 1, comma 1, DGB Pesaro

Periodico di informazione alle imprese

In collaborazione con
 **Euroconference**

 **TeamSystem®**

ALYANTE Enterprise

Il sistema ERP più flessibile, nella sua versione più evoluta

ALYANTE Enterprise è la **soluzione integrata** che **supporta tutti i processi aziendali**, sempre aggiornata con le normative del mercato italiano.

Flessibile e modulare, con una **completezza funzionale** che non ha eguali, una **user experience** innovativa, strumenti per ottimizzare la gestione dei processi e sfruttare tutti i vantaggi del web, del lavoro in mobilità e della collaboration, **ALYANTE Enterprise è dedicata alle grandi imprese che hanno soprattutto bisogno di solidità, affidabilità, completezza, facilità di configurazione e d'uso.**

Una soluzione:

- 1.** modulare e flessibile, che evolve insieme al business;
- 2.** funzionalmente completa, anzi la più completa;
- 3.** capace di supportare in modo integrato tutti i processi aziendali;
- 4.** sempre adeguata alle normative;
- 5.** pensata per la collaboration e il lavoro in mobilità;
- 6.** facile da usare per la sua user experience innovativa.

www.teamsystem.com

 **TeamSystem®**

TeamSystem
Business review

Periodico
di informazione
alle imprese

Editrice TeamSystem
Sede: Via Yuri Gagarin, 205 - 61122 Pesaro
Direttore Responsabile: Sergio Pellegrino

Redazione:
 **Euroconference**
Editoria

S.E. o O.
Riproduzione vietata

Lavoro e previdenza

Riduzioni contributive per i contratti di solidarietà	2
Partite Iva: la scadenza del biennio di osservazione per l'applicazione delle presunzioni Legge Fornero	4
TFR: coefficiente di settembre 2014	6

Economia e finanza

Equo canone di settembre 2014	7
-------------------------------	----------

Fisco e tributi

Circolare n.26/E/14: fiscalità Expo 2015	8
--	----------

Diritto societario

Le novità per sindaci e revisori di Srl dopo la conversione del D.L. n.91/14	16
Auto utilizzate da terzi: adempimenti MTC e AE	20

Riduzioni contributive per i contratti di solidarietà

Il Ministero del Lavoro ha fornito, con la circolare n.23/14, le istruzioni per la concessione delle riduzioni contributive previste dal D.M. n.83312/14 per i contratti di solidarietà stipulati ai sensi degli artt.1 e 2, D.L. n.726/84.

Ambito soggettivo di applicazione

Sono destinatarie della riduzione contributiva le imprese che stipulino o abbiano in corso, dal 21 marzo 2014, contratti di solidarietà, individuando strumenti volti a realizzare un miglioramento della produttività di entità analoga allo sgravio contributivo spettante sulla base dell'accordo o un piano di investimenti finalizzato a superare le inefficienze gestionali o del processo produttivo.

Modalità di applicazione

La riduzione contributiva è concessa mediante apposito decreto del Ministero del Lavoro, previa verifica dei presupposti.

La riduzione contributiva è riconosciuta:

- per periodi non anteriori al 21 marzo 2014;
- per l'intera durata del contratto di solidarietà, con il limite massimo di 24 mesi;
- nella misura del 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro dovuta per i lavoratori interessati alla riduzione dell'orario di lavoro in misura superiore al 20%.

La domanda di sgravio deve riferirsi al periodo previsto nell'accordo, comunque non superiore a 12 mesi.

All'approssimarsi del raggiungimento del limite di spesa annuo, le domande saranno ammesse con riserva. Il raggiungimento effettivo del limite di spesa verrà comunicato nella pagina internet www.lavoro.gov.it, al percorso Lavoro/Ammortizzatori sociali/Contratti di solidarietà (tipo 1).

Domanda

La domanda di riduzione contributiva dovrà contenere:

- il codice pratica relativa all'istanza di integrazione salariale per contratto di solidarietà, presentata con la procedura denominata Cigs *online*;
- il contratto di solidarietà;
- la documentazione nella quale sono individuati gli strumenti volti a realizzare un miglioramento della produttività di entità analoga allo sgravio contributivo spettante sulla base dell'accordo o il piano di investimenti finalizzato a superare le inefficienze gestionali o del processo produttivo.

La domanda deve essere inviata tramite posta certificata, contestualmente agli indirizzi:

- dgammortizzatorisociali@mailcert.lavoro.gov.it (per il Ministero del Lavoro),
- SgraviContrattiSolidarieta@postacert.inps.gov.it (per l'Inps).

La dimensione "totale" della e-mail non deve superare la dimensione di 10MB e il suo oggetto deve essere: "*Domanda di sgravio contributivo CDS per l'azienda ...*" (in sostituzione dei punti indicare la denominazione aziendale).

La e-mail deve contenere i seguenti file, tutti firmati con firma digitale:

1. il file Modello Domanda Decontribuzione CDS, debitamente compilato, rinominato con "Domanda", il carattere _ (underscore), la matricola Inps (10 caratteri alfanumerici): es. Domanda_1234567890;
2. la copia del contratto di solidarietà, denominato "CDS", il carattere _ (underscore), la matricola Inps (come sopra): es. CDS_1234567890;

3. il file Modello elenco lavoratori decontribuzione CDS, debitamente compilato, rinominato con "Elenco", il carattere _ (underscore), la matricola Inps (come sopra), il carattere _ (underscore), la decorrenza della domanda (es. Elenco_1234567890_2014); in caso di matricole Inps multiple, utilizzare la matricola della sede in cui operano il maggior numero di lavoratori interessati alla domanda di sgravio;
4. una relazione illustrativa relativa agli "strumenti volti a realizzare un miglioramento della produttività di entità analoga allo sgravio contributivo spettante sulla base dell'accordo ovvero di un piano di investimenti finalizzato a superare le inefficienze gestionali o del processo produttivo" (art.1, D.I. n.83312 del 7 luglio 2014);
5. eventuali ulteriori allegati.

La domanda deve essere presentata entro 30 giorni successivi alla stipula del contratto di solidarietà o, per quelli già in essere, entro il 26 ottobre 2014.

Le istanze saranno istruite secondo l'ordine cronologico risultante dall'invio effettuato con posta certificata, ma non quelle che perverranno dal giorno della pubblicazione sul sito internet della comunicazione del raggiungimento effettivo del limite di spesa annuo.

Provvedimento di concessione

La quantificazione dell'onere connesso allo sgravio contributivo è effettuata sulla base delle retribuzioni percepite nel corso dell'anno precedente dai lavoratori coinvolti dalle riduzioni orarie, rivalutate all'anno di fruizione del beneficio, nonché sulla base della riduzione oraria disposta nel contratto di solidarietà.

Ricevuta la comunicazione dell'Inps con la quantificazione dell'onere connesso allo sgravio contributivo e della disponibilità delle risorse, il Ministero adotta il relativo provvedimento concessivo (o di rigetto) entro 60 giorni dalla ricezione della domanda, per un periodo non superiore a 12 mesi, dandone immediata comunicazione all'Inps.

Accertamenti ispettivi

Le DTL verificano i presupposti per la concessione del beneficio e ne trasmettono l'esito alla Direzione Generale degli Ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione.

Gli accertamenti saranno effettuati dopo la scadenza dei primi 9 mesi dalla decorrenza della domanda di integrazione salariale per contratto di solidarietà.

Se gli accertamenti ispettivi rilevassero la mancata o inesatta adozione degli strumenti volti a realizzare il miglioramento della produttività, il Ministero inviterà l'impresa a fornire le proprie giustificazioni entro 30 giorni, decorsi i quali, qualora le giustificazioni non fossero accolte ed entro i successivi 30 giorni, sarà revocato in tutto o in parte il provvedimento di concessione dello sgravio e ne sarà data comunicazione all'Inps per il recupero delle somme indebitamente non versate.

Deposito dei contratti

Al deposito dei contratti di solidarietà previsto dall'art.1, co.1-ter, D.L. n.34/14, provvede la Direzione Generale delle politiche attive e passive del lavoro del Ministero del Lavoro.

Riferimenti normativi

Ministero del lavoro, circolare 23/2014

Partite Iva: la scadenza del biennio di osservazione per l'applicazione delle presunzioni Legge Fornero

La Riforma del 2012, nota come Legge Fornero, ha introdotto, nel corpo della precedente riforma promossa dal D.Lgs. n. 276/03, cd. Legge Biagi, una specifica normativa in relazione ai rapporti tra committente e prestatore in regime di lavoro autonomo, quando titolare di propria posizione IVA.

Le disposizioni della Riforma del 2012

Il Legislatore del 2012, mosso dall'intento di colpire tale fenomeno, ha proposto una specifica disposizione andando ad introdurre ex novo, nel testo della Legge Biagi (D.Lgs. n.276/30), l'art.69 bis.

Più che riprodurre l'intero testo normativo, vale la pena sintetizzare quanto in esso espresso, con indicazione solo delle parti più rilevanti.

In sostanza il nuovo art.69 bis, D.Lgs. n.276/03, dispone che *"Le prestazioni lavorative rese da persona titolare di posizione fiscale"* Iva, saranno considerate non autonome, al di là del *nomen juris* del contratto, ma di collaborazione coordinata e continuativa, laddove ricorrano almeno due delle seguenti tre condizioni:

1. *"che la collaborazione con il medesimo committente abbia una durata complessiva superiore a otto mesi annui per due anni consecutivi;*
2. *che il corrispettivo derivante da tale collaborazione, anche se fatturato a più soggetti riconducibili al medesimo centro d'imputazione di interessi, costituisca più dell'80 per cento dei corrispettivi annui complessivamente percepiti dal collaboratore nell'arco di due anni solari consecutivi;*
3. *che il collaboratore disponga di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente".*

Tale presunzione si qualifica come relativa, in quanto la norma stessa, e non poteva essere altrimenti, consente la prova contraria ad onere del committente. Una presunzione legale, quindi, capace di invertire l'onere della prova, ribaltandolo.

Il controllo temporale della sussistenza delle condizioni

Come si nota dal testo, dei tre requisiti (due assieme almeno occorrenti per il verificarsi della presunzione) due sono legati ad un preciso ambito temporale; quello circa la durata del rapporto e quello relativo al corrispettivo. Vediamoli prima distintamente, evidenziando le considerazioni fatte, per ciascuno, a mezzo dei provvedimenti amministrativi; poi passeremo ad unirli, al fine di valutarne l'ambito effettivo di efficacia temporale. E' questa, infatti, la questione al centro delle presenti note. Non valuteremo quindi i problemi legati ad altri aspetti, pur anch'essi rilevanti, quanto piuttosto quelli che sorgono al fine di rilevare il periodo biennale interessato dalla presunzione.

1

Il primo requisito è così definito: *"a) che la collaborazione con il medesimo committente abbia una durata complessiva superiore a otto mesi annui per due anni consecutivi"*.

In sede di decreto, il requisito emergeva sulla singola annualità; in sede di conversione, invece, si è optato per la dizione *"due anni consecutivi"*. Notando subito la necessità che si tratti di un biennio con anni appunto consecutivi, cosa questa assai rilevante, c'è da valutare che periodo si deve esattamente intendere stante il testo normativo. Ci soccorre, sul punto, la Circ. n.32/2012

del Ministero del Lavoro, la quale rileva come il legislatore non faccia riferimento all'anno solare, su tale specifico requisito, concludendo come *"in ragione di tale recente intervento va anzitutto chiarito che il periodo in questione deve individuarsi nell'ambito di ciascun anno civile (1° gennaio - 31 dicembre)"*. Ritenendo quindi un mese pari a 30 giorni, il requisito andrà verificato nell'ambito di almeno 241 giorni (8 mesi più un giorno) anche non consecutivi nel corso dell'annualità, e ciò per due anni consecutivi. In funzione di questo il requisito temporale sarà da verificare, per il primo biennio utile, alla fine del 2014. Il vigore della norma in effetti risale al 18 luglio 2012, ma *"la condizione potrà concretamente realizzarsi solo a partire dai periodi 1° gennaio - 31 dicembre degli anni 2013 e 2014"*.

2

Il secondo requisito, legato ai corrispettivi od alla fatturazione del prestatore, viene così individuato: *"b) che il corrispettivo derivante da tale collaborazione, anche se fatturato a più soggetti riconducibili al medesimo centro d'imputazione di interessi, costituisca più dell'80 per cento dei corrispettivi annui complessivamente percepiti dal collaboratore nell'arco di due anni solari consecutivi"*. Stando a quanto osservato per il precedente requisito, si nota subito, nel secondo caso, il chiaro riferimento a *"due anni solari consecutivi"*. Questo porta a ritenere, giustamente, che il periodo di debba riferire *"ad un arco temporale pari a 2 anni 'solari' consecutivi, ossia a 2 periodi di 365 giorni che non necessariamente devono coincidere con l'anno civile"*. Seguendo l'esempio proposto dal Ministero, un collaboratore, che voglia verificare detta condizione al 31 marzo 2016, dovrà valutare i due periodi: 31 marzo 2014 – 30 marzo 2015 e 31 marzo 2015 – 30 marzo 2016.

Anche in questo caso, come nel primo requisito esposto, in sede di decreto era prevista l'osservazione su un singolo anno; in fase di conversione si è invece optato per il biennio solare, con anni consecutivi.

Il problema da risolvere appare del tutto evidente. Il legislatore, ai fini della presunzione in esame, ha richiesto la presenza di almeno due dei tre requisiti. Lasciando un attimo da parte il terzo requisito, quello della postazione fissa di lavoro, se l'esame ricade sui primi due, quindi, è del tutto chiaro che si dovrà trovare un identico arco temporale per la loro quantificazione.

E come si può, quindi, conciliare il biennio civile del primo requisito col biennio solare del secondo? Anche sul punto ci soccorre il Ministero del Lavoro, il quale, nel suo già citato intervento amministrativo, opera un esercizio interpretativo non semplice, e magari discutibile.

Nell'ambito della contemporanea valutazione dei due requisiti, stante quanto sopra detto, il dicastero *"ritiene tuttavia che il criterio dell'anno civile adoperato in relazione alla durata - superiore a 8 mesi annui per 2 anni consecutivi - 'attragga' necessariamente anche il criterio reddituale"*.

Si tratta, così pare, di un'interpretazione non letterale, del testo normativo, quanto, piuttosto, di una lettura di sintesi tra le due norme, tale da ricercare tra esse un unico filo conduttore.

Un'opinione rispettabile, che giustamente tiene conto dell'aspetto pratico della situazione concreta. Uniformando all'anno civile i due bienni, si ottiene, in qualche modo, il rispetto dei due criteri. È pur vero, per contro, che se il legislatore avesse voluto "immedesimare" i due periodi, avrebbe dovuto farlo nel testo normativo. La netta distinzione posta, al contrario, parrebbe esprimere una diversa richiesta nella valutazione temporale dei due casi. È possibile però che nessuno, in sede legislativa, si sia domandato che cosa avrebbe comportato, nella pratica, l'applicazione di una simile distinzione.

Riferimenti normativi

D.Lgs. 276/2003, art. 61

Ministero del Lavoro, circolare 32/2012

TFR: coefficiente di settembre 2014

S econdo quanto comunicato dall'Istat, l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati a settembre 2014 è risultato pari a 107,1: a settembre 2014 la percentuale utile per la rivalutazione del TFR maturato al 31 dicembre 2013 è risultata pari a 1,125000.

Decorrenza	Periodo	Indice ISTAT	Aumento rispetto al 2013	Tasso mensile	75% Differenza 2013	Rivalutazione
Gennaio 2014	15. gennaio - 14 febbraio	107,3	0,186741	0,125	0,140056	0,265056
Febbraio 2014	15 febbraio - 14 marzo	107,2	0,093371	0,250	0,070028	0,320028
Marzo 2014	15 marzo - 14 aprile	107,2	0,093371	0,375	0,070028	0,445028
Aprile 2014	15 aprile - 14 maggio	107,4	0,280112	0,500	0,210084	0,710084
Maggio 2014	15 maggio - 14 giugno	107,3	0,186741	0,625	0,140056	0,765056
Giugno 2014	15 giugno - 14 luglio	107,4	0,280112	0,750	0,210084	0,960084
Luglio 2014	15 luglio - 14 agosto	107,3	0,186741	0,875	0,140056	1,015056
Agosto 2014	15 agosto - 14 settembre	107,5	0,373483	1,000	0,280112	1,280112
Settembre 2014	15 settembre - 14 ottobre	107,1	0	1,125	0	1,125000

Equo canone di settembre 2014

L'inflazione del mese di settembre 2014 è stata pari a - 0,1%. Ai fini dell'equo canone, pertanto, la variazione è pari a - 0,075% (meno zero virgola zero settanta-cinque).

Sul sito Internet dell'ISTAT è stato pubblicato che:

- la variazione percentuale dell'indice del mese di settembre 2014 rispetto a settembre 2013 è risultata pari a - 0,1% (meno zero virgola uno). Variazione utile per le abitazioni e per i locali diversi dalle abitazioni con contratti ai sensi della Legge n.118/85: il 75% risulta pari a - 0,075%;
- la variazione percentuale dell'indice del mese di settembre 2014 rispetto a settembre 2012 risulta pari a più 0,7% (zero virgola sette). Le variazioni percentuali annuali e biennali sono state prelevate dal sito Internet dell'ISTAT.

Circolare n.26/E/14: fiscalità Expo 2015

La Circolare n.26/E/14 fornisce interessanti chiarimenti sulla fiscalità dei soggetti coinvolti nell'evento Expo 2015 di Milano. L'intervento distingue il profilo dell'imposizione diretta da quello dell'Iva e delle altre imposte indirette e passa in rassegna i vari soggetti coinvolti nell'evento. Una importante distinzione va fatta tra i partecipanti ufficiali e quelli non ufficiali. I primi sono costituiti dagli Stati e dalle organizzazioni intergovernative che hanno ricevuto e accettato l'invito del Governo italiano a partecipare. Invece, la seconda categoria di soggetti sono determinati per esclusione e si tratta, in particolare, delle amministrazioni pubbliche territoriali, delle imprese e delle organizzazioni della società civile. Vedremo come nell'ambito di questa seconda categoria le Amministrazioni Pubbliche beneficino di un trattamento di maggior favore. Esaminiamo a questo punto le agevolazioni fiscali dei partecipanti ufficiali e non ufficiali contenute nell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'organismo internazionale che regola la frequenza, la qualità e sovrintende allo svolgimento delle Esposizioni Universali (il Bureau International des Expositions o Bie) stipulato a Roma l'11 luglio 2012.

Le agevolazioni per i partecipanti ufficiali – imposte dirette

Innanzitutto, si deve rilevare come l'art.10 dell'Accordo con il Bie esoneri da tassazione i redditi derivanti dallo svolgimento di attività istituzionali. L'esonero si estende anche all'Irap e alla tenuta di eventuali scritture contabili nonché dagli adempimenti dichiarativi.

La previsione ha l'evidente scopo di stimolare la partecipazione all'evento.

Rimangono invece soggette a tassazione le attività commerciali e le altre tipologie reddituali rientranti nell'art.23 Tuir non connesse alla predetta attività istituzionale. È appena il caso di ricordare come l'art.23 Tuir elenca le casistiche di redditi prodotti in Italia dai non residenti.

Rimangono comunque salve le disposizioni di maggior favore contenute nelle convenzioni contro le doppie imposizioni.

Una ulteriore ipotesi di esenzione riguarda lo stipendio del personale delle sezioni.

Ogni partecipante ufficiale, infatti, ha una propria struttura operativa denominata commissariato generale di sezione¹, con un proprio personale.

Il personale delle sezioni, in particolare, comprende:

- il commissario generale di sezione, cui spetta generalmente la rappresentanza del commissariato;
- il commissario generale vicario;
- il direttore di padiglione;
- gli altri diretti dipendenti del commissariato generale di sezione.

L'esenzione riguarda i salari, gli emolumenti e le indennità corrisposti dal commissariato generale di Sezione o per conto di esso, e da ogni forma di tassazione diretta sul reddito prodotto al di fuori della Repubblica italiana.

Si deve tuttavia prestare la massima attenzione al fatto che l'agevolazione è accordata solo se la persona fisica non ha la cittadinanza o la residenza italiana.

Sotto il primo profilo si coglie come l'agevolazione sia sostanzialmente destinata agli stranieri. La determinazione della cittadinanza è un dato oggettivo mentre quello della residenza appare più problematico.

La Circolare ribadisce le classiche considerazioni in merito alle tre condizioni dell'art.2 Tuir per essere considerati residenti e circa l'alternatività delle stesse.

¹ Si evidenzia come la funzione di "Commissariato Generale di Sezione" possa essere affidata da ciascun partecipante ufficiale: ad un'Amministrazione Pubblica come, ad esempio, una sezione del Ministero dell'Agricoltura di uno Stato estero appositamente distaccata a Milano; o ad un soggetto terzo, quale una società costituita ad hoc (Special Purpose Vehicle o Spv) o un General Contractor.

Il problema, tuttavia, potrebbe non risolversi agevolmente proprio in considerazione del fatto che l'Expo dura proprio 6 mesi.

Interessante appare quindi il chiarimento dell'Amministrazione secondo cui *"la permanenza in Italia del personale delle sezioni dovuta al solo scopo di partecipare ad Expo Milano 2015, anche se si protrae per più di 183 giorni, non comporta l'acquisto della residenza fiscale in Italia"*.

In sostanza, si tratta di una valutazione che va oltre il dato normativo ma assolutamente coerente con lo scopo di incentivare la manifestazione.

Potrebbe quindi accadere che questi soggetti rimangano nel nostro Paese per un periodo supponiamo di 8 mesi, dovendo arrivare un mese prima per l'organizzazione e andandosene un mese dopo per sbrigare le ultime questioni. Essi non saranno considerati fiscalmente residenti in Italia.

Diverso è il caso in cui un soggetto con cittadinanza straniera si sia trasferito da tempo in Italia e venga assunto per la manifestazione. In questo caso l'agevolazione non opera, in quanto la presenza in Italia non è legata alla manifestazione ma ad una scelta di vita che prescinde da essa.

Ovviamente, le altre tipologie reddituali saranno comunque assoggettate a tassazione in Italia.

Si precisa infine come la Circolare n.26/E/14 riconosce le medesime agevolazioni ai coniugi e agli altri familiari a carico come, ad esempio, i figli che seguono in Italia il dipendente.

Le agevolazioni per i partecipanti non ufficiali - imposte dirette

Per i partecipanti non ufficiali che - si badi - potrebbero essere anche le imprese, viene prevista l'esenzione da tassazione in Italia per le attività non commerciali. Sotto questo profilo la previsione non si discosta rispetto a quella relativa ai partecipanti ufficiali.

La differenza viene invece colta in relazione all'esenzione per il personale. Se il partecipante non è ufficiale, l'esenzione opera con le regole viste in precedenza ma solamente se si tratta di una Amministrazione Pubblica territoriale estera e non anche nelle altre ipotesi come ad esempio per i dipendenti delle imprese.

La Circolare precisa che, coerentemente con quanto già chiarito per i partecipanti ufficiali, il periodo di permanenza in Italia del personale dei partecipanti non ufficiali finalizzato all'organizzazione e gestione di Expo Milano 2015 non fa acquisire ai suoi membri, ai rispettivi coniugi e familiari a carico la residenza fiscale in Italia.

Il chiarimento dovrebbe valere non solo per i dipendenti degli enti territoriali ma anche per gli altri (ad esempio i dipendenti delle imprese).

Si veda la successiva tabella riassuntiva.

Tipologia di partecipante				
Ufficiale	Attività istituzionale	Non tassata		
	Attività commerciale	Tassata		
	Personale dipendente	Residente o cittadino italiano	Tassato ordinariamente	
		Non residente e non cittadino italiano	Redditi esteri	Non tassata
			Emolumenti corrisposti dal commissario generale di sezione	Non tassata
			Altri redditi prodotti in Italia (es. locazione immobili)	Tassato ordinariamente

Non ufficiale	Ente territoriale	Attività istituzionale	Non tassata		
		Attività commerciale	Tassata		
		Personale dipendente	Residente o cittadino italiano	Tassato ordinariamente	
			Non residente e non cittadino italiano	Redditi esteri	Non tassata
				Emolumenti corrisposti dal commissario generale di sezione	Non tassata
				Altri redditi prodotti in Italia (es: locazione immobili)	Tassato ordinariamente
	Altri (es. imprese)	Attività istituzionale	Non tassata		
		Attività commerciale	Tassata		
		Personale dipendente	Residente o cittadino italiano	Tassato ordinariamente	
			Non residente e non cittadino italiano	Tassato ordinariamente	

Le agevolazioni per i partecipanti ufficiali – Iva e imposte indirette

L'articolo 10, co.5 dell'Accordo con il Bie stabilisce che il commissariato generale di sezione può effettuare acquisti e/o importare beni e servizi non imponibili ai fini Iva se detti beni e/o servizi siano impiegati nell'attività ufficiale espositiva.

L'agevolazione opera per gli acquisti di beni/servizi di importo rilevante ossia, secondo quanto precisato dalla Risoluzione n.10/E/14, quelli di ammontare superiore a 300 euro.

La circolare ribadisce come il beneficio spetti esclusivamente ai soggetti che si qualificano come "commissariati generali di sezione" ossia la struttura mediante la quale un partecipante ufficiale partecipa all'evento.

Al fine della concreta fruizione dell'agevolazione, il Commissariato o chi ne ha la rappresentanza presenta un'apposita dichiarazione al fornitore.

Si precisa come l'agevolazione in esame sia concessa esclusivamente agli acquisti posti in essere dal commissariato e non agli acquisti "c.d. personali" del personale dipendente dello stesso.

Si evidenzia, infine, come le operazioni effettuate nei confronti dei commissariati generali di sezione in regime di non imponibilità Iva non concorrono a formare il plafond del soggetto che effettua la cessione.

Si ritiene, infatti, che dette transazioni non possano essere equiparate alle operazioni non imponibili che ai sensi della normativa interna beneficiano del plafond quali, ad esempio, quelle di cui agli articoli 8, 8-bis, 9 e 72 del d.P.R. Iva.

Gli acquisti e le importazioni relative all'attività commerciale seguono le regole ordinarie.

In relazione alle imposte indirette, la circolare precisa che i fabbricati detenuti dai commissariati generali di sezione sono esenti da Imu e da ogni adempimento dichiarativo.

Quanto detto vale anche per la Tasi.

Inoltre, gli atti, le transazioni e le operazioni finanziarie relativi agli acquisti di beni e servizi effettuati dai Commissariati Generali per il perseguimento dei propri fini istituzionali e non commerciali sono esenti dalle imposte di registro, di bollo, ipotecaria e catastale². Tale esenzione è tuttavia circoscritta al pagamento delle imposte e non si estende all'obbligo di registrazione.

² Si propongono come esempi la compravendita di beni immobili, la costituzione o il trasferimento di un diritto di superficie o d'uso, la rinuncia pura e semplice agli stessi, le locazioni e gli affitti di beni immobili.

Le agevolazioni per i partecipanti non ufficiali – Iva e imposte indirette

Ai partecipanti non ufficiali non spettano le agevolazioni Iva riconosciute ai partecipanti ufficiali sopra descritte. Costoro, di conseguenza, non possono acquistare in regime di non imponibilità Iva beni e/o servizi relativi all'attività istituzionale. Tali acquisti sono, dunque, soggetti ad Iva secondo le disposizioni ordinarie.

In relazione alle imposte indirette, la circolare precisa che i fabbricati detenuti dai partecipanti non ufficiali sono esenti da Imu e da ogni adempimento dichiarativo.

L'esonero opera anche per la Tasi.

A differenza dei partecipanti ufficiali, l'esenzione dalle imposte di registro, bollo, ipotecaria e catastale spetta limitatamente agli atti, transazioni e operazioni finanziarie relativi ai fabbricati utilizzati ai fini della partecipazione ad Expo Milano 2015.

Di conseguenza, gli atti che non hanno ad oggetto i predetti fabbricati assolvono le imposte indirette secondo le regole ordinarie.

Lo svolgimento di attività commerciale

Abbiamo avuto modo di illustrare come lo svolgimento di un'attività imprenditoriale da parte dei partecipanti ufficiali e non ufficiali non beneficia di alcuna esenzione. Il problema che a questo punto emerge è quello di valutare la sussistenza o meno di una stabile organizzazione nel nostro paese.

La circolare ribadisce come ai fini delle imposte sul reddito l'art.162, co.1 Tuir preveda una definizione di stabile organizzazione sostanzialmente coincidente con quella dell'art.5 del modello Ocse di convenzione contro le doppie imposizioni.

La stabile organizzazione consiste in una sede fissa d'affari per mezzo della quale un'impresa residente in uno Stato esercita, in tutto o in parte, la sua attività in un altro Paese ossia in uno stato diverso da quello della casa madre.

I requisiti fondamentali per la sussistenza della stabile sono:

1. l'esistenza di una sede di affari, cioè locali o luoghi di cui la società estera abbia la disponibilità a qualunque titolo;
2. la "fissità" spaziale e temporale della sede, che deve dunque essere stabilita in un luogo individuato e con un certo grado di permanenza;
3. lo svolgimento dell'attività d'impresa attraverso tale base fissa, o comunque nello Stato in cui la base è situata.

La circolare precisa che i partecipanti ufficiali o non ufficiali, potendo svolgere attività imprenditoriale nel loro spazio espositivo, possono dar vita alla stabile.

I requisiti 1 e 3 sono chiaramente soddisfatti. Rimane, invece, incerta la fissità temporale atteso che la norma è silente sul punto. Non viene in sostanza previsto un periodo di tempo al di sotto del quale la stabile non sussiste.

Il commentario al modello Ocse, se da un lato precisa che la sede di affari per essere considerata stabile organizzazione deve avere un certo grado di permanenza, dall'altro ammette la possibilità che sia configurabile una stabile organizzazione quando la sede fissa è utilizzata per un breve periodo di tempo in quanto l'attività esercitata necessita di essere svolta in un breve arco temporale. Nel caso di specie l'Agenzia delle Entrate ritiene che, vista la durata dell'evento, (1° maggio – 31 ottobre 2015) lo svolgimento di una attività commerciale possa far sorgere la stabile.

Sotto il profilo Iva, la stabile organizzazione è definita dall'art.11 del regolamento n.282/11.

Rispetto al comparto delle imposte dirette la definizione è più stringente in quanto, in ambito Iva, la S.O. presuppone l'impiego di risorse umane e materiali, non essendo sufficiente la mera presenza di impianti e macchinari sul territorio di uno Stato.

Si ricorda inoltre come il D.L. n.145/13, convertito dalla L. n.9/14, abbia esteso l'istituto del ruling internazionale anche al fine di valutare l'esistenza in Italia di una stabile organizzazione rilevante ai fini delle imposte dirette.

Se, diversamente, viene svolta una attività commerciale da parte dei partecipanti senza che tuttavia si configuri una stabile organizzazione nel nostro Paese, si dovrà procedere all'apertura di una

posizione Iva mantenendo lo *status* di operatore non residente.

Ovviamente, l'identificazione diretta o il rappresentante fiscale sono necessari solamente nei casi ordinariamente previsti come, ad esempio, quando il soggetto estero comunitario introduce della merce in Italia o quando è necessario vendere merce che si trova in Italia ad un privato.

La fiscalità dell'organizzatore

L'Organizzatore è la società "Expo 2015 Spa" cui spetta il compito di porre in essere gli interventi infrastrutturali e organizzativi necessari per la realizzazione di Expo Milano 2015 quali, ad esempio, le opere di preparazione e costruzione del sito, nonché tutte le attività connesse alla preparazione, organizzazione e gestione dell'Evento.

Si segnala, inoltre, come l'art.1, co.2 D.P.C.M. del 9 ottobre 2012 affidi ad Expo 2015 Spa il compito di realizzare e gestire il Padiglione Italia.

Sotto questo profilo egli ha una duplice natura:

- è un soggetto che produce ordinariamente reddito di impresa in relazione alle attività di gestione dell'Expo;
- è considerato un partecipante ufficiale in relazione alla gestione del Padiglione Italia.

Questa duplice natura comporta la necessità di distinguere accuratamente il reddito che deriva dall'attività organizzativa quella rispetto a quella relativa al padiglione Italia.

A quest'ultima dovranno essere attribuiti oneri di costruzione, costi di manutenzione, spese del personale addetto alla gestione del padiglione Italia, nonché gli altri oneri amministrativi e finanziari direttamente riferibili alla medesima attività.

Gli oneri finanziari si possono considerare diretti qualora siano relativi a finanziamenti specificamente assunti per la realizzazione e gestione del padiglione Italia.

I costi generali dovranno essere ripartiti secondo criteri oggettivi e documentabili.

La circolare propone di utilizzare il rapporto tra ricavi esenti o imponibili ed i ricavi complessivi.

I ricavi esenti devono comunque essere indicati nel rigo RF50 (reddito esente o detassato del Modello Unico società di capitali) al fine di computare le perdite fiscali che assumono rilevanza nella stessa misura con cui assumono rilevanza i corrispondenti redditi.

Questa indicazione non è invece necessaria per i contributi erogati dallo Stato, dalle Amministrazioni dello Stato e dalle Amministrazioni pubbliche all'Organizzatore ai fini dell'organizzazione dell'evento e della realizzazione delle opere infrastrutturali dell'Expo Milano 2015. Infatti, questi contributi non rilevano ai fini del calcolo del pro-rata di deducibilità dei costi, né vanno computati in diminuzione delle perdite riportabili a scomputo dei redditi prodotti negli esercizi successivi³.

Sotto il profilo Iva, l'organizzatore usufruisce sia del reverse charge che della non imponibilità prevista per i partecipanti ufficiali⁴.

L'articolo 19, co.2 dell'Accordo prevede l'applicazione dell'inversione contabile alle prestazioni di servizi rese da appaltatori nel settore edile.

Si evidenzia, al riguardo, come la previsione sia applicabile specificamente per l'organizzatore dell'Expo e non va confusa con la disposizione di carattere generale contenuta nell'art.17, co.6, lett. a) d.P.R. Iva. Mentre quest'ultima riguarda il subappalto in edilizia e non le prestazioni erogate al destinatario finale, l'Accordo gestisce solo il rapporto tra organizzatore e appaltatore.

Se emergesse un rapporto di mandato senza rappresentanza dove l'Organizzatore chiede ad Alfa una prestazione ed Alfa la subappalta a Beta, il rapporto tra Alfa e Beta è disciplinato dalle regole generali (applicazione dell'Iva o inversione contabile ex art.17, co.6 a seconda dei casi). Diversamente, se Alfa interviene come mandante con rappresentanza, Beta fatturerà direttamente all'Organizzatore con il meccanismo dell'inversione contabile.

L'articolo 5, co.1-quater D.L. n.43/13 estende il regime di non imponibilità Iva previsto per i partecipanti ufficiali agli acquisti di beni e servizi e alle importazioni effettuate dall'organizzatore *"limitatamente alle attività svolte in relazione alla realizzazione e alla gestione del padiglione Italia"*.

³ Articolo 19, co.4 dell'Accordo.

⁴ Articolo 10 dell'Accordo.

Si evidenzia, infine, come gli atti, le transazioni e le operazioni finanziarie relativi ai terreni, ai fabbricati e alle aree fabbricabili necessari all'organizzatore per la realizzazione dell'Expo 2015 sono esenti dalle imposte di bollo, registro, ipotecarie e catastali. L'obbligo di registrazione, tuttavia, non viene meno.

La fiscalità del proprietario

Il Proprietario è la società "Arexpo Spa", titolare delle aree del sito espositivo di Expo Milano 2015 sulle quali è costituito un diritto di superficie a favore dell'organizzatore.

Il proprietario è titolare di reddito d'impresa che sarà determinato secondo le regole ordinarie.

La circolare precisa che i contributi erogati dallo Stato, dalle Amministrazioni dello Stato e dalle Amministrazioni pubbliche per l'organizzazione dell'evento e la realizzazione delle relative opere non concorrono né alla formazione del reddito di impresa (Ires) né alla determinazione della base imponibile Irap. Tali contributi non vanno indicati nelle dichiarazioni dei redditi e dell'Irap, non rilevano ai fini del pro-rata di deducibilità dei costi e non diminuiscono le perdite fiscali riportabili. Anche per il proprietario, l'Accordo prevede l'applicazione dell'inversione contabile alle prestazioni di servizi rese da appaltatori nel settore edile.

Operano le medesime esenzioni previste per l'organizzatore in tema di imposte indirette.

Spazi espositivi e relativi servizi - regime Iva

Come noto, ai fini Iva è necessario qualificare preliminarmente la prestazione che sarà erogata per definire il regime Iva applicabile.

La Circolare premette come l'evento Expo 2015 sia qualificabile come una fiera/esposizione.

Si ricorda come nella nozione di "fiere ed esposizioni" rientrano:

- le prestazioni di servizi rese dagli enti fiera titolari degli spazi espositivi a favore dei soggetti che organizzano l'evento;
- i servizi resi dai soggetti organizzatori alle imprese e ai soggetti che partecipano all'evento espositivo;
- i servizi direttamente connessi all'allestimento degli stand fieristici, i committenti dei quali siano i soggetti che partecipano all'evento espositivo.

È interessante la precisazione relativa ai servizi accessori; si afferma, infatti, che rientrano nell'ambito delle prestazioni in oggetto:

1. i servizi che, in base all'Accordo, l'organizzatore è tenuto a fornire a tutti i partecipanti per consentire loro la partecipazione all'evento;
2. le prestazioni di servizi rese ai partecipanti da soggetti diversi dall'organizzatore se funzionali o connessi alla realizzazione o alla partecipazione all'evento espositivo. Come esempio si citano le prestazioni di servizi relative alla costruzione dei padiglioni espositivi.

Definite tali premesse esaminiamo la territorialità dell'imposta.

Si veda la seguente tabella di sintesi.

Riferimento normativo	Committente	Territorialità
Art.7- <i>quinquies</i> , co.1, lett.a) d.P.R. Iva	Committente non soggetto passivo Iva	L'Iva è dovuta in Italia se le prestazioni di servizi sono svolte nel nostro paese
Art.7- <i>ter</i> , co.1, lett.a) d.P.R. Iva	Committente soggetto passivo Iva stabilito in Italia (stabile organizzazione)	L'Iva è dovuta in Italia
	Committente soggetto passivo Iva non stabilito in Italia (rappresentante fiscale o identificazione diretta)	La prestazione è fuori campo Iva

Chiarite tali premesse si analizza, in dettaglio, il regime Iva delle seguenti prestazioni/acquisti:

- acquisizione dei lotti;
- realizzazione e acquisizione dei padiglioni;
- servizi di gestione dell'area espositiva;
- servizi generali.

Acquisizione dei lotti

La Circolare precisa come in base al Regolamento generale di Expo 2015, l'organizzatore dell'evento metta a disposizione i lotti destinati alla costruzione dei padiglioni.

Esclusivamente per i partecipanti ufficiali e per i paesi in via di sviluppo il servizio è gratuito.

In merito alla territorialità dell'imposta si evidenzia come tale prestazione rientri nell'ambito dell'attività fieristica e di esposizione e la disciplina Iva sia quella sopra riportata.

In sintesi, l'Iva è dovuta in Italia se il committente (partecipante) non è un soggetto passivo Iva o è un soggetto passivo stabilito nel territorio dello stato (come detto è l'ipotesi della stabile organizzazione); diversamente, se il committente è un soggetto passivo Iva non stabilito, la prestazione è fuori campo Iva.

In tale ultima ipotesi deve essere emessa la fattura ai sensi dell'art.21, co.6-bis d.P.R. Iva.

L'aliquota Iva è quella ordinaria del 22%.

Realizzazione e acquisizione dei padiglioni

La Circolare n.26/E/14 afferma che la realizzazione del padiglione può essere attuata dalla società italiana che organizza l'evento (la quale successivamente mette a disposizione a titolo gratuito o oneroso gli stessi) o direttamente dai partecipanti.

Quando il padiglione è realizzato da Expo 2015 Spa, la successiva messa a disposizione dello stesso ai partecipanti è qualificabile come una prestazione relativa ad un'attività fieristica. In relazione ai criteri di territorialità e di fatturazione si rimanda al paragrafo precedente.

Quanto detto opera anche nell'ipotesi in cui il partecipante realizzi direttamente il padiglione e si rivolga a soggetti terzi per l'allestimento dello stesso.

Si precisa inoltre che, in ipotesi di contratto di appalto con un'impresa italiana che a sua volta subappalta il lavoro, in tutto o in parte, ad altra un'impresa italiana, la prestazione resa dall'impresa italiana all'appaltatore estero conserva la sua natura oggettiva e si qualifica come prestazione di servizi relativa ad un evento espositivo.

Servizi di gestione dell'area espositiva

L'organizzatore può provvedere, per conto dei partecipanti, alla gestione degli spazi espositivi comuni e può fornire i servizi di gestione dei singoli padiglioni.

Anche tali operazioni sono qualificabili ai fini Iva come prestazioni di servizi relative ad un'attività fieristica e di esposizione e, pertanto, si applicano i criteri di cui agli art.7-ter o 7-quinquies d.P.R. Iva sopra esaminati.

Se i predetti servizi sono soggetti ad Iva in Italia si deve distinguere l'ipotesi del partecipante ufficiale rispetto a quello non ufficiale.

Si veda la seguente tabella.

Committente	Regime Iva
Partecipante non ufficiale	Le prestazioni sono soggette ad Iva con le regole ordinarie.
Partecipante ufficiale – mandato con rappresentanza a Expo 2015 Spa	Gli acquisti presso fornitori terzi sono non imponibili Iva e i fornitori emettono la fattura direttamente al commissariato generale di sezione.
Partecipante ufficiale – mandato senza rappresentanza a Expo 2015 Spa	Le prestazioni sono soggette ad Iva con le regole ordinarie ed i fornitori emettono la fattura nei confronti dell'organizzatore. Quest'ultimo, a sua volta, riaddebita il relativo costo ai partecipanti ufficiali in regime di non imponibilità.

Servizi generali

L'Organizzatore provvede a fornire a tutti i partecipanti i servizi generali quali l'erogazione di elettricità ed acqua, nonché i servizi di telecomunicazione.

La Circolare precisa che tali servizi sono riferiti alla manifestazione fieristica e operano quindi le regole sopra illustrate.

Aliquota Iva delle prestazioni di accesso

I diritti di accesso all'Expo Milano 2015 rientrano nell'alveo dell'art.7-quinquies d.P.R. Iva in base al quale il luogo impositivo delle prestazioni di servizi per l'accesso a manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative o affini, quali fiere ed esposizioni, nonché i servizi accessori connessi con l'accesso, coincide con quello in cui tali manifestazioni si svolgono effettivamente, a prescindere dallo status del committente (soggetto passivo o non soggetto passivo d'imposta).

Appurata la debenza dell'Iva in Italia, la circolare precisa che non rientrano tra le prestazioni esenti da Iva di cui all'art.10, co.1, n. 22) d.P.R. n.633/72 (*"prestazioni proprie delle biblioteche, discoteche e simili e quelle inerenti alla visita di musei, gallerie, pinacoteche, monumenti, ville, palazzi, parchi, giardini botanici e zoologici e simili"*).

In base all'articolo 46-ter, co.4 D.L. n.69/13, devono essere assoggettati ad imposta in Italia con l'aliquota ridotta del 10%.

In particolare, le prestazioni di servizi di cui trattasi sono riconducibili tra quelle di cui al n.5 della tabella C, allegata al d.P.R. n.633/72 (*"mostre e fiere campionarie; esposizioni scientifiche, artistiche e industriali, rassegne cinematografiche riconosciute con decreto del Ministero delle Finanze ed altre manifestazioni similari"*).

Le prestazioni di accesso dovranno essere certificate con i titoli di accesso emessi mediante gli appositi misuratori fiscali o le biglietterie automatizzate ai sensi del decreto del 13 luglio 2000, dei Provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 23 luglio 2001, del 22 ottobre 2002, del 3 agosto 2004, e del 4 marzo 2008 nonché, per quanto riguarda i titoli di accesso ad Expo Milano 2015, dei Provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 9 maggio 2014.

Riferimenti normativi

Circolare n.26/E/14

Le novità per sindaci e revisori di Srl dopo la conversione del D.L. n.91/14

Con il "Decreto Crescita" il Legislatore ha compiuto un ulteriore intervento sulla disciplina della governance delle Srl cancellando una delle ipotesi che, ai sensi del previgente art.2477 cod.civ., imponeva alle imprese costituite in questa forma societaria di nominare l'organo di controllo o il revisore: ovvero, è stata soppressa la condizione rappresentata dalla presenza di un capitale sociale della Srl di importo non inferiore a quello minimo previsto per le Spa, il quale è stato peraltro a sua volta ridotto da 120.000 a 50.000 euro. In sede di conversione del provvedimento legislativo, è stata inoltre aggiunta la disposizione secondo cui la sopravvenuta insussistenza dell'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore costituisce una giusta causa di revoca dello stesso. L'intervento produce quindi effetti immediati, sia per quanto concerne le Srl di prossima costituzione, per le quali il capitale sociale non sarà più un fattore rilevante ai fini dell'assoggettamento al controllo legale o alla revisione contabile, sia per le Srl già esistenti per le quali, ove non ricorresse altra ragione per l'assoggettamento all'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore, viene consentito provvedere da subito alla revoca dello stesso, in quanto la sopravvenuta cancellazione dell'importo del capitale sociale quale parametro rilevante a tali fini, viene elevata ex lege a "giusta causa" di revoca.

La modifica dell'art.2477 cod.civ.: il capitale sociale cessa di rappresentare un parametro rilevante ai fini dell'obbligo di nomina dell'organo di controllo o di revisione nella Srl

L'articolo 20, co.8 D.L. n.91/14 ("Decreto Crescita"¹), dispone l'abrogazione del secondo comma dell'art.2477 cod.civ.: si tratta della norma che prevedeva l'obbligo di nomina dell'organo di controllo (sindaco unico o collegio sindacale) o del revisore (revisore individuale o società di revisione) nelle Srl quando il capitale sociale non era inferiore a quello minimo stabilito per le Spa.

Per effetto della soppressione del comma 2 dell'art.2477 cod.civ., e delle modifiche di mero coordinamento apportate al successivo co.3, dallo scorso 25 giugno 2014, il capitale sociale ha cessato di costituire, da solo, una condizione di assoggettamento della Srl al controllo di legittimità (nomina dell'organo di controllo) e/o alla revisione legale dei conti (nomina del revisore contabile).

L'articolo 20 del Decreto Crescita è intitolato "Misure per la semplificazione a favore della quotazione delle imprese e misure contabili". Francamente, la disposizione in questione non è certo connessa alla quotazione delle imprese, e quindi - un po' forzatamente - può essere inserita nel novero delle "misure contabili" che, probabilmente, nelle intenzioni del Legislatore sarebbero volute a semplificare la struttura organizzativa delle imprese alleggerendole di oneri ritenuti - a quanto pare - superflui. Si tratta di un percorso che, come noto, era già iniziato da tempo e che, con il D.L. n.5/12, era giunto a definire un nuovo assetto dei controlli nelle Srl peraltro ancora foriero di critiche e di posizioni non certo univoche in dottrina².

Resta il fatto che si conferma la consuetudine criticabile di affidare la delicata disciplina della governance delle Srl al susseguirsi di interventi normativi estemporanei, privi della necessaria siste-

¹ D.L. n.91 del 24 giugno 2014, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.144 del 24 giugno 2014, e in vigore dal 25 giugno 2014, recante "Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea", convertito con modifiche dalla L. n.116/14 pubblicata sul S.O. n.72/L della Gazzetta Ufficiale n.192 del 20 agosto 2014.

² Per approfondimenti sul tema, si veda: A. Soprani, "La nomina del sindaco unico o del revisore unico nelle Srl: alternativa sempre possibile o condizionata?", in Bilancio, vigilanza e controlli n.1/14.

maticità e diretti a sacrificare i controlli in vista di paventate semplificazioni e di presunti risparmi di oneri che, a livello di sistema economico complessivo, saranno poi tutti da verificare.

Comunque, alla luce degli effetti prodotti dalla norma qui in commento, già a partire dallo scorso 25 giugno 2014 (data di entrata in vigore del Decreto Crescita), nelle Srl l'obbligo di nomina dell'organo di controllo e/o del revisore contabile, fatto salvo che la nomina sia decisa dai soci per espressa loro volontà oppure derivi da una esplicita disposizione statutaria, ricorre al verificarsi di almeno una delle condizioni elencate al novellato co.3 dell'art.2477 cod.civ., ovvero:

- l'obbligo di redazione del bilancio consolidato;
- l'esercizio del controllo su una società obbligata alla revisione legale dei conti;
- il superamento per due esercizi consecutivi di due dei parametri previsti dall'art.2435-bis cod. civ., per la redazione del bilancio in forma abbreviata, ovvero:
 1. 4.400.000 euro di attivo dello Stato patrimoniale;
 2. 8.800.000 euro di ricavi delle vendite e delle prestazioni e
 3. n.50 unità di dipendenti occupati in media durante l'esercizio.

La sopravvenuta insussistenza dell'obbligo di nomina è "giusta causa" di revoca dell'organo di controllo e/o del revisore

La significativa novità apportata in sede di conversione del Decreto Crescita, aggiunta come secondo periodo del co.8 dell'art.20, con la chiara volontà di rimuovere qualsiasi possibile differimento della reale efficacia della nuova normativa, è rappresentata dalla locuzione che così testualmente recita: *"la sopravvenuta insussistenza dell'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore costituisce giusta causa di revoca"*.

Con questa modifica dell'ultima ora, è parso davvero che la prima preoccupazione del Legislatore fosse quella di consentire alle Srl dotate di un organo di controllo solo per via dell'ammontare del loro capitale sociale di liberarsi immediatamente di questo "peso" senza attendere la naturale scadenza del mandato, secondo quell'iter che nella prassi sarebbe risultato più consona, oppure attendendo l'eventuale rinuncia all'incarico da parte dei componenti dello stesso organo di controllo. Il nuovo contesto normativo deve quindi essere calato, per le Srl esistenti, in tre possibili fattispecie:

1. la prima, è quella in cui la Srl, per via dell'obbligo dovuto al proprio capitale sociale, e solo ed esclusivamente per questo, aveva nominato solamente il revisore legale dei conti;
2. la seconda, è quella in cui la Srl, aveva invece nominato un organo di controllo (sindaco unico o collegio sindacale) e a tale organo aveva affidato anche la revisione legale dei conti;
3. la terza, è quella in cui la Srl aveva nominato sia un organo di controllo (sindaco unico o collegio sindacale) che un revisore legale dei conti.

Vediamo quindi quali potranno essere gli effetti prodotti dalla norma approvata con la conversione del Decreto Crescita in ciascuno dei tre possibili casi sopra indicati.

Il primo caso: Srl con il solo revisore contabile

Si trovano in questa situazione le Srl che, in forza delle disposizioni innovative apportate dal D.L. n.5/12, e accedendo alla tesi interpretativa più estensiva perorata in modo particolare da Assonime³ ed Assirevi⁴, hanno nominato un revisore individuale o una società di revisione, affidando quindi esclusivamente l'incarico di revisione contabile, senza pertanto essere soggette ad alcun controllo di legittimità⁵.

In questa fattispecie, la locuzione aggiunta al Decreto Crescita in fase di conversione appare ridondante in quanto il Regolamento n.261 del 28 dicembre 2012 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, emanato in attuazione delle disposizioni contenute all'art.13 D.Lgs. n.39/10, include già fra le ipotesi di "giusta causa" di revoca del revisore contabile anche il caso della "sopravvenuta ces-

³ Circolare n.6/12 e Caso n.3/12.

⁴ Documento n.172/12.

⁵ Per commenti e note al riguardo, si veda A. Soprani, op. cit.

szazione dell'obbligo di revisione legale dei conti per la carenza dei presupposti previsti dalla legge". Le Srl che si trovano nella fattispecie qui ipotizzata, non avevano quindi alcuna necessit  della norma ad hoc inserita al co.8 dell'art.20 del Decreto Crescita, poich  la revoca del revisore per giusta causa trova una propria puntuale previsione e regolamentazione nella disciplina succitata.

La delibera di revoca del revisore deve essere assunta con decisione dei soci, e in assenza dell'organo di controllo viene quindi anche meno la necessit  che lo stesso debba essere "sentito" come altrimenti prevederebbe il citato Regolamento n.261/12.

L'organo amministrativo della societ  deve comunicare per iscritto al revisore la decisione che sar  portata alla decisione dei soci, illustrandone le motivazioni.

La societ , entro 15 giorni, deve trasmettere al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato il verbale della decisione dei soci; l'assenza dell'organo di controllo fa venire meno gli ulteriori documenti di accompagnamento che sarebbero altrimenti richiesti dal Regolamento n.261/12.

Il revisore uscente deve infine comunicare a sua volta al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato le proprie osservazioni alla revoca.

Il secondo caso: Srl che ha affidato la revisione contabile all'organo di controllo

L'articolo 1, co.2 del Regolamento n.261/12, espressamente prescrive che i casi e le modalit  per la revoca dell'incarico di revisione sono stati definiti solo per l'ipotesi della cessazione dell'incarico di revisione quando questo   conferito a un revisore individuale o a una societ  di revisione.

Diversamente, quando la revisione contabile   esercitata dal collegio sindacale (o dal sindaco unico), la cessazione dall'ufficio di sindaco rimane disciplinata dagli artt.2400 e 2401 cod.civ..

Quanto previsto dal Regolamento n.261/12   peraltro in linea con le indicazioni fornite dal Cndcec6; nel principio rubricato R.10.70 contenuto nelle citate Linee Guida viene espressamente affermato che *"al collegio sindacale e ai suoi componenti non si applicano le norme in tema di revoca, dimissioni dall'incarico e risoluzione consensuale del contratto relativi al revisore legale e alla societ  di revisione previste dall'art.13, D.Lgs. n.39/10"*.

In materia, si era anche espresso in precedenza il Consiglio notarile del Triveneto7 affermando che collegio sindacale (nelle Srl, organo di controllo) e revisore legale dei conti sono entit  distinte; di conseguenza, la nomina, la cessazione e la sostituzione dei loro componenti possono avvenire nel solo rispetto delle norme che sovrintendono al funzionamento di ciascuno di essi. Ovvero, del codice civile per i sindaci, e dell'art.13 D.Lgs. n.39/10 per i revisori.

Secondo i Notai del Triveneto, quindi, questo assetto normativo, anche prima dell'approvazione del Regolamento n.261/12, valeva indipendentemente dal fatto che la funzione di revisione legale fosse esercitata dal collegio sindacale (o pi  in generale dall'organo di controllo per le Srl).

Pertanto, per le Srl che si trovano in questa situazione, la disposizione inserita in sede di conversione del Decreto Crescita offre un concreto strumento di rimozione immediata – o quasi – dell'organo di controllo.

Tuttavia, nel silenzio della disposizione stessa, si ritiene comunque necessario applicare la disciplina prevista dall'art.2400, co.2 cod.civ.; infatti, se il Legislatore avesse inteso derogare all'iter disciplinato dal codice civile avrebbe dovuto prevederlo espressamente nella formulazione contenuta al co.8 dell'art.20 del Decreto Crescita.

La decisione che dispone la revoca del sindaco unico (o del collegio sindacale) ai sensi del citato art.2400, co.2 cod.civ., compete ai soci, con i quorum costitutivi e deliberativi richiesti per le decisioni di tipo ordinario.

  necessario che, se si ricorre alla decisione mediante assemblea, il punto risulti inserito nell'ordine del giorno della regolare convocazione dell'adunanza dei soci; salvo ovviamente il caso in cui lo statuto ammetta l'assunzione di decisioni anche in forma di consenso espresso per iscritto o di consultazione scritta.

⁶ Linee Guida per l'organizzazione del collegio sindacale incaricato della revisione legale dei conti, Febbraio 2012.

⁷ Massima I.D.7.

Una volta assunta la decisione di revoca dell'organo di controllo per giusta causa, la relativa delibera deve essere sottoposta all'approvazione dell'Autorità giudiziaria che vi provvede con decreto. L'intervento del Tribunale, che va attivato su richiesta degli amministratori, è volto alla verifica della ricorrenza della giusta causa; si tratta di un atto di volontaria giurisdizione che rappresenta la fase terminale del procedimento.

Sino a quando non interviene l'approvazione del Tribunale, non essendosi ancora perfezionato l'iter di legge, la revoca non è efficace con la conseguenza che l'organo di controllo è da considerarsi in carica.

La decisione di revoca, approvata dal Tribunale, sarebbe teoricamente impugnabile da parte del sindaco; nel caso di specie, una volta accertato che ricorre il caso previsto dal co.8 dell'art.20 del Decreto Crescita, non ne sussistono ovviamente le condizioni.

Il terzo caso: Srl che ha nominato l'organo di controllo ed ha affidato la revisione contabile ad un revisore

In questa fattispecie, ricorrono entrambe le casistiche sopra illustrate; pertanto:

- per la revoca per giusta causa del revisore, sarà esperibile la procedura disciplinata dal Regolamento n.261/12, senza la necessità del passaggio al Tribunale di competenza mentre;
- per la revoca per giusta causa dell'organo di controllo, sarà esperibile la procedura disciplinata dall'art.2400, co.2 cod.civ..

Ovviamente, la diversità delle procedure fa sì che i tempi del loro esaurimento siano differenti, essendo più che plausibile che la revoca del revisore abbia effetto prima di quella dell'organo di controllo poiché quest'ultima implica l'intervento del Tribunale.

In questo caso, si realizzerebbe quindi una situazione particolare in cui la Srl si troverebbe, sino alla approvazione del Tribunale, ad avere un organo di controllo in carica e incaricato della sola vigilanza di legittimità, e un revisore cessato per la sopravvenuta giusta causa di revoca.

Una situazione certamente irrituale, ma che non parrebbe esporre la società ad alcuna responsabilità qualora la stessa avesse ottemperato regolarmente alle disposizioni vigenti ed alle procedure previste per ciascuna specifica situazione.

Riferimenti normativi

D.L. n.91/14

Auto utilizzate da terzi: adempimenti MTC e AE

La Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) n.23743 del 27/10/14 ha risolto, a pochi giorni dal 3/11/14, l'empasse che avrebbe probabilmente portato alla paralisi gli stessi uffici della Motorizzazione (MTC). Anche in considerazione delle rilevanti sanzioni in caso di omissione (da € 705 a € 3.526 per l'utilizzatore, più ritiro della carta di circolazione), nelle scorse settimane, infatti, cittadini e imprese erano in fibrillazione per individuare le casistiche nelle quali gli utilizzatori non intestatari avrebbero dovuto affrontare la nuova comunicazione all'Archivio nazionale dei veicoli. Nelle aziende, in particolare, l'utilizzo del veicolo da parte di soggetti non intestatari (dipendenti, collaboratori e amministratori) è la regola. La citata Circolare, che fa seguito a quella di luglio dello stesso Ministero e precede, quella del 31 ottobre, del Ministero degli interni, ha (opportunamente) precisato che sono da ritenere certamente esclusi dall'obbligo comunicativo tanto il caso dei veicoli in disponibilità promiscua a titolo di benefit (retribuzioni in natura), quanto l'ipotesi di più dipendenti che si alternino nell'utilizzo del medesimo veicolo. Dal lato pratico, il nuovo obbligo rimane sostanzialmente nelle seguenti situazioni:

- per i cittadini, quando l'auto è utilizzata in modo continuativo (più di 30 giorni) da soggetti diversi dai familiari conviventi;
- per l'erede, a prescindere dall'accettazione dell'eredità e/o dall'utilizzo del veicolo;
- per le società di noleggio senza conducente (per più di 30 giorni);
- per le auto aziendali, nella (teoricamente rara) situazione in cui il veicolo viene concesso in comodato gratuito personale ed esclusivo (per più di 30 giorni) al dipendente, collaboratore, amministratore o socio. Rimane fermo che, in quest'ultimo caso (quello del socio), il nuovo adempimento si sovrappone (anche se con tempistiche e finalità diverse) alla comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei beni in godimento a soci o familiari dell'imprenditore.

In questo contributo, senza pretesa di esaustività, forniremo l'analisi delle novità con la MTC e proveremo a coordinare la stessa con la disciplina fiscale riguardante la concessione in uso a terzi (dipendenti, amministratori, soci e familiari) delle auto aziendali.

La nuova comunicazione alla MTC, decorrenza e scadenze

Il comma 4-bis¹ dell'art.94 D.Lgs. 285/92 (nuovo codice della strada) ed il nuovo art.247-bis² d.P.R. n.495/92 (regolamento di esecuzione ed attuazione del n.c.s) prevedono, fra le altre³, un nuovo adempimento di natura non fiscale ossia l'obbligo di comunicare alla Motorizzazione civile "gli atti ... che comportino la disponibilità del veicolo, per un periodo superiore a 30 giorni, in favore di un soggetto diverso dall'intestatario stesso", ai fini dell'annotazione nell'Archivio nazionale dei veicoli nonché, a seconda dei casi, anche nella carta di circolazione⁴. La norma, la cui ratio è da ricercare nell'esigenza di rendere maggiormente certa l'identificazione dei responsabili della circolazione stradale, è in vigore dal 7/12/12. Tuttavia, la Circolare MIT n.15513/14 ha precisato

¹ Introdotto dall'art.12, co.1, lett.a L. n.120/10.

² Introdotto dall'art.1 d.P.R. n.198/12.

³ Gli altri adempimenti (obblighi di aggiornamento) introdotti dall'art.247-bis sono: variazioni della denominazione dell'ente intestatario o delle generalità della persona fisica intestataria; mutamenti dell'intestatario non dovuti al trasferimento della proprietà del mezzo (o alla costituzione dell'usufrutto o alla stipulazione di un leasing), compresi quelli provocati da operazioni di trasformazione e fusione societaria che non diano luogo a creazione di un nuovo soggetto giuridico; la (re)immatricolazione di veicoli da destinare ai corpi di Polizia locale; annotazione dei dati anagrafici del genitore o del tutore responsabile della circolazione del veicolo nel caso di veicoli immatricolati a nome di soggetti incapaci.

⁴ Le Circolari su questo aspetto non sono chiarissime tuttavia, anche con l'ausilio della lettura dell'art. 247-bis del regolamento, sembra di capire che nel caso di noleggio senza conducente vi sia solo l'aggiornamento del nominativo (e della scadenza del contratto) nell'Archivio nazionale dei veicoli, mentre negli altri casi (ad esempio variazione denominazione dell'ente intestatario, concessione in comodato esclusivo, ecc) anche nel libretto di circolazione (tramite emissione dei apposito tagliando adesivo).

che le procedure informatiche necessarie per i procedimenti amministrativi di aggiornamento sono concretamente operative dal 3/11/14, rimanendo pertanto preclusa, per il pregresso, la possibilità di irrogare sanzioni (per il mancato aggiornamento del nominativo dell'utilizzatore temporaneo non meramente occasionale). Più precisamente, la Circolare precisa che:

- è fatto obbligo di annotazione solamente dei dati relativi agli *"atti posti in essere a decorrere dal 3/11/14"* (ovviamente ci si riferisce solo a quelli che prevedono una durata superiore a 30 giorni);
- rimane salva, laddove richiesto dagli interessati, *"la possibilità di provvedere all'aggiornamento ... anche con riferimento agli atti insorti anteriormente al 2 novembre 2014, ed in specie quelli posti in essere tra il 7 dicembre 2012 e il 2 novembre 2012"*, fermo restando (importante osservarlo) che *"in tal caso, tuttavia, l'eventuale omissione non dà luogo alla applicazione delle ... sanzioni"*.

In merito all'individuazione del periodo superiore ai 30 giorni, la circolare MIT n.23743/14, ha precisato che il termine va computato in "giorni naturali e consecutivi" non rilevando la circostanza che il periodo si esaurisca nell'arco di un unico anno solare ovvero si protragga a cavallo di due o più anni solari successivi. Per quanto riguarda il termine entro cui presentare l'istanza di aggiornamento (i moduli sono allegati alle Circolari n.15513 e n.23743 del MIT), che la norma (co.4-bis, cit.) individua "entro 30 giorni", la Circolare, fra le altre⁵, precisa che l'adempimento va eseguito entro 30 giorni:

- dalla data di stipula del contratto, nel caso di comodato (rammentando che il contratto può essere sia scritto che orale);
- dalla data di stipula del contratto (ovvero di immatricolazione se successiva), nel caso di locazione senza conducente o di contratto *"rent to buy"*;
- dalla data di notifica all'affidatario del provvedimento, nel caso di custodia giudiziale;
- dalla data di decesso, nel caso di veicolo intestato al *"de cuius"*.

La Circolare n.300/A/7812/14/106/14 del 31 ottobre 2014 del Ministero degli Interni emanata allo scopo di uniformare l'attività di controllo della Polizia stradale, ha precisato che:

"appare evidente, inoltre, che eventuali sanzioni possono trovare applicazione solo decorsi trenta giorni dal 3/11/14, e quindi a partire dal 4/12/14, in relazione alla circostanza che la norma consente all'utilizzatore di provvedere alla richiesta di annotazione entro trenta giorni dall'atto o fatto da cui deriva l'utilizzo stesso".

Veicoli interessati

La novità riguarda gli autoveicoli e i motoveicoli e, come precisa la Circolare MIT n.15513, anche i rimorchi di massa complessiva inferiore alle 3,5 t (ancorché detti rimorchi siano esonerati dal regime dei beni mobili registrati). Per il momento, comunque, rimangono esclusi i veicoli nelle disponibilità di soggetti che effettuato attività di autotrasporto, sulla base di "titoli autorizzativi", quali:

- iscrizione al REN (registro elettronico nazionale) o all'Albo degli autotrasportatori;
- licenza per trasporto di cose in conto proprio;
- autorizzazione al trasporto di persone mediante autobus in uso proprio o mediante autovetture in uso di terzi (taxi e noleggio con conducente).

Atti interessati ed atti esclusi

Il regolamento di attuazione (nuovo art.247-bis d.P.R. n.495/92) individua una serie di situazioni nelle quali è (*rectius*, sarebbe) normativamente richiesto l'aggiornamento dei citati archivi. Si evidenzia, in particolare:

⁵ Il medesimo termine di 30 giorni vale anche nel caso di: variazione della denominazione o ragione sociale dell'ente intestatario, dalla data in cui l'atto che ha dato luogo alla variazione ha cominciato a produrre i propri effetti; variazione delle generalità della persona fisica intestataria, dalla data di notifica all'interessato del provvedimento dell'autorità giudiziaria o degli uffici anagrafici con il quale è stata disposta la variazione, ovvero dalla data di comunicazione alla stessa persona fisica o dalla data in cui viene resa nota a tutti i cittadini interessati una variazione della toponomastica (fermo restando che, nel caso di variazioni toponomastiche che interessano intere popolazioni - come nel caso di soppressione o accorpamento di comuni o di Province - in quest'ultimo caso, è la stessa Circolare n.23743 a ravvisare l'assoluta inopportunità di imporre a cittadini e imprese l'onere di chiedere l'aggiornamento).

- il caso dei veicoli e rimorchi acquisiti in disponibilità per periodi superiori a 30 giorni a titolo di comodato (scritto o verbale) o di affidamento in custodia giudiziale, con il nominativo del comodatario e la scadenza del relativo contratto (lett.a);
- il caso della locazione senza conducente (lett.b), dei veicoli destinati ai servizi di polizia locale (lett.c), dei veicoli intestati ai soggetti incapaci (lett.d);
- "al di fuori dei casi precedenti", dei veicoli *"che siano in disponibilità di soggetto diverso dall'intestatario per periodi superiori ai trenta giorni, in forza di contratti o atti unilaterali che, in conformità alle norme dell'ordinamento civilistico, comunque determinino tale disponibilità"* (lett.e).

Ferma restando l'espressa esclusione dagli obblighi (confermata anche nella Circolare n.15513) per il comodato ai componenti del nucleo familiare, purché conviventi (rimane, invece, l'obbligo in caso contrario⁶), la casistica residuale (lett.e) aveva portato a ritenere che, nel mondo aziendale, fossero coinvolte numerose situazioni nelle quali, a vario titolo, il veicolo viene utilizzato dai dipendenti o dagli amministratori. Si pensi al caso (piuttosto diffuso) del veicolo assegnato in uso promiscuo (cioè sia per esigenze aziendali che personali) con applicazione del benefit o, in alternativa, con il sistema dell'addebito di un corrispettivo (o un mix dei due). Il tutto, poi, a prescindere dal fatto che i veicoli fossero di proprietà dell'azienda o acquisiti in forza di contratti di leasing o noleggio o (in casi più rari) acquistati mediante vendita con riserva della proprietà, come si desume(va) dalla Circolare più volte citata n.15513 di luglio. Come anticipato in premessa, a quietare le "fibrillazioni" e a fugare (quasi) tutti i dubbi è ulteriormente intervenuto il MIT con la recente Circolare n.23743/14 che ha il pregio di ridimensionare la portata applicativa delle nuove disposizioni, per il mondo delle auto aziendali (una vera e propria "retromarcia", potremmo dire). La nuova Circolare, infatti, precisa (evidentemente oltre il dettato normativo, ma va bene così)⁷ che sono da ritenere certamente esclusi dall'adempimento le seguenti situazioni:

- l'utilizzo di veicoli aziendali in disponibilità a titolo di fringe benefit;
- al di fuori dei casi di fringe benefit, comunque, l'utilizzo promiscuo di veicoli aziendali impiegati sia per attività lavorative che per raggiungere la sede di lavoro o la propria abitazione o nel tempo libero;
- i casi nei quali i dipendenti (intesi nel senso ampio di cui diremo a seguire) si alternano nell'utilizzo del medesimo veicolo aziendale.

In altri termini, per l'obbligo di annotazione del nominativo dell'utilizzatore diverso dall'intestatario, "deve sussistere un uso esclusivo e personale del veicolo in capo all'utilizzatore" circoscrivendo, di fatto, l'applicazione al solo caso del comodato che è, per sua natura, a titolo gratuito. Al riguardo viene, peraltro, sottolineato che:

"è da escludere la sussistenza di un comodato ogni qualvolta la disponibilità del veicolo costituisca, a qualunque titolo e in tutto o in parte, un corrispettivo (ad esempio per una prestazione di lavoro subordinato o altra prestazione d'opera)".

Ciò premesso, risulta a questo punto piuttosto agevole concludere che l'obbligo rimane, praticamente, solo per la situazione in cui il veicolo venga concesso in comodato gratuito esclusivo e personale al dipendente, al collaboratore, all'amministratore o al socio. In merito alle figure diverse dai dipendenti, infatti, va evidenziato che la Circolare n.23743 ha precisato che le istruzioni operative contenute nel paragrafo E.1.1 (comodato veicoli aziendali) della precedente Circolare n.15513: *"sono da ritenere applicabili non solo ai dipendenti ma anche ai soci agli amministratori ed ai collaboratori dell'Azienda"*.

Va da sé, poi, che l'annotazione dell'utilizzatore sulla carta di circolazione avrà verosimilmente effetti anche ai fini del redditometro considerato che, fra le banche dati da cui pesca l'Anagrafe

⁶ Si pensi al caso dell'auto utilizzata abitualmente (in modo continuativo per più di 30 giorni) dal figlio non convivente oppure di quella concessa dal nonno anziano al nipote. Il prestito occasionale anche al familiare non convivente, così come a soggetti estranei, non è comunque vietato poiché, come evidenzia la Circolare 31/10/14 del Ministero degli interni, "nessuna norma impedisce l'utilizzo di un veicolo a titolo di cortesia o di favore da parte di un soggetto diverso dall'intestatario della carta di circolazione".

⁷ Bene così, ma rimane comunque l'imbarazzo per una situazione kafkiana se si considera che le prime istruzioni operative (Circolare MIT n.15513/14) sono state diffuse a quasi due anni dall'entrata in vigore della norma (7/12/12) e a solo pochi giorni dal decollo (3/11/14) si è colta l'occasione di "rimediare" ad una situazione che si sarebbe manifestata in termini evidentemente eccessivi.

tributaria, c'è anche l'Archivio nazionale dei veicoli gestito dalla Motorizzazione.

A questo punto dell'analisi, possiamo tirare le prime somme, riassumendo le situazioni di maggiore dominio, nei seguenti casi.

Caso 1

Per le auto che in azienda sono a disposizioni di tutti, non scatta nessun nuovo obbligo di annotazione.

Il fatto che l'adempimento rilevi solo per utilizzi continuativi personali ed esclusivi superiori a 30 giorni (situazione difficilmente dimostrabili in sede di verifica a meno di ipotizzare situazioni fantozziane dove il malcapitato viene pizzicato per 30 giorni di seguito) permette, quindi, di considerare ragionevolmente risolta la questione per tutti quei veicoli di non particolare pregio (auto utilitarie) anche se, a giudizio di chi scrive, è comunque buona prassi (da sempre) conservare assieme al libretto di circolazione una dichiarazione (su carta intestata dell'azienda) dove il legale rappresentante autorizza il personale ad utilizzare lo specifico veicolo aziendale, riportando i nominativi e le generalità dei (tutti o parte) suddetti dipendenti, collaboratori o amministratori. A riprova del fatto che non sembra ci sia comunque la volontà, da parte delle autorità, di considerare, l'utilizzo da parte di un soggetto diverso dall'intestatario, sempre e comunque un'ipotesi di comodato soggetto a trascrizione, giova evidenziare che nella già citata Circolare del 31/10/14 il Ministero degli interni ha affermato (indicandolo agli accertatori) che:

"nessuna norma impedisce l'utilizzo a titolo di cortesia di un veicolo da parte di un soggetto diverso dall'intestatario della carta di circolazione".

Caso 2

Nemmeno per le auto in uso promiscuo ai singoli dipendenti o amministratori scattano obblighi presso la MTC, tuttavia, anche in questo caso, è buona prassi conservare nel veicolo documentazione che dimostri tale situazione.

Si ritiene che, ai fini della disciplina sulla circolazione stradale, sia più che sufficiente copia del contratto/convenzione di assegnazione del veicolo (da cui poi consegue l'applicazione del *benefit* in cedolino o l'emissione delle fatture di addebito) oppure anche una dichiarazione del legale rappresentante che attesti tale assegnazione.

Caso 3

Più attenzione andrà prestata, invece, per il caso di veicoli societari, a maggior ragione se di pregio, utilizzati dai soci non amministratori (quindi senza *benefit*) o dai loro familiari. Se l'utilizzo è gratuito ed esclusivo non v'è dubbio, in tal caso, che oltre i 30 giorni scatta l'obbligo di aggiornamento⁸. In tali situazioni, quindi, parrebbe del tutto opportuno procedere con l'aggiornamento alla Motorizzazione del nominativo dell'utilizzatore secondo le nuove disposizioni. A giudizio di chi scrive, tuttavia, sarebbe il caso di propendere per scelte più radicali quali la vendita del veicolo al socio (o al familiare).

In caso contrario, da una parte, infatti, andrebbe osservato che l'art.94-bis del C.d.s. vieterebbe il rilascio della carta di circolazione e del certificato di proprietà nel caso di intestazione fittizia con la previsione, salvo che il fatto costituisca reato, di una serie di sanzioni amministrative e la cancellazione d'ufficio dal PRA. Dall'altra, la situazione dovrebbe comunque essere coordinata con la disciplina fiscale di cui al D.L. n.138/11 relativa alla concessione in godimento a soci o familiari di beni aziendali (reddito diverso, indeducibilità del costo e comunicazione telematica all'Agenzia delle Entrate di cui diremo oltre).

⁸ Va poi da sé, che lascerà il tempo che trova sostenere la tesi di un utilizzo del tutto occasionale il 15 di agosto o il 25 di dicembre in rinomate località turistiche con secchiello, paletta, o attrezzatura sciistica e famiglia al seguito.

La procedura per l'aggiornamento dei veicoli in comodato

Soggetto obbligato all'adempimento, nel termine di 30 giorni retro analizzato, è l'avente causa⁹ (comodatario) ferma restando la possibilità di quest'ultimo di delegare i relativi adempimenti al dante causa legittimato a concedere a terzi veicoli in comodato (proprietario, usufruttuario, trustee, locatario in leasing previo assenso del locatore¹⁰, acquirente nel caso di acquisto con patto di riservato dominio previo assenso del venditore¹⁰). La delega al dante causa (di fatto questa la procedura tracciata dalla Circolare n.15513), che non può essere generale¹¹, va fornita tramite il fac simile di cui all'allegato A/1 (avente causa persona fisica) o A/2 (avente causa persona giuridica). Tale delega va presentata all'Ufficio della Motorizzazione Civile assieme all'istanza per l'aggiornamento dei dati di archivio di cui all'allegato B/1 tramite il quale il dante causa dichiara che il veicolo è stato concesso in comodato d'uso gratuito all'avente causa. La modulistica richiede l'indicazione della data di scadenza del comodato che, ricordiamo, può essere scritto o verbale non imponendo l'art.1803 cod.civ. alcun vincolo di forma. Alla scadenza del comodato non occorre effettuare alcuna comunicazione in quanto si intende che implicitamente il veicolo è rientrato nella disponibilità del comodante. Nel termine di 30 giorni, poi, devono essere comunicate anche le proroghe o le cessazioni anticipate (allegato B/2).

Per la pratica di aggiornamento è richiesto il versamento del bollo di euro 16 su c.c.p. 4028 e di diritti di motorizzazione di euro 9 su c.c.p. 9001. La pratica può essere presentata anche tramite l'intermediazione di uno Studio di consulenza automobilistica.

Infine, le Circolari MIT precisano che non è possibile l'annotazione di un sub comodato¹².

La procedura per le auto a noleggio senza conducente¹³

Nel caso di veicoli in locazione senza conducente (ovviamente sempre e solo nel caso di noleggi superiori a 30 giorni), l'istanza va presentata alla Motorizzazione dal locatore (cioè la società di noleggio senza conducente) tramite il modello di cui al fac simile 1/A (oppure 1/B nel caso di comunicazione cumulativa relativa a più veicoli), previa delega lasciata dall'avente causa (locatario o sub-locatario) tramite i già citati modelli A/1 o A/2. Al fine di semplificare gli adempimenti, le citate deleghe possono essere non presentate alla Motorizzazione e la loro presenza può essere comprovata dal locatore a mezzo di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, come da fac simile A/3 allegato alla Circolare n.23743, con specifica indicazione della sede dell'impresa presso la quale la delega originale è depositata. Anche in questo caso ai fini dell'annotazione nel (solo)¹⁴ archivio nazionale dei veicoli va indicata la scadenza del contratto. Contrariamente a quanto indicato nelle istruzioni della Circolare n.15513, e diversamente dal caso del comodato, nella Circolare n.23743 di ottobre è stato precisato che:

"se alla scadenza della locazione in favore dell'utilizzatore finale, il locatore non effettua ulteriori comunicazioni, il contratto si intende implicitamente prorogato fino a quando il locatore stesso non comunichi che il veicolo è rientrato nella propria disponibilità o non comunichi il nominativo di un nuovo locatario".

⁹ E' solo sull'avente causa infatti che può essere contestata la violazione dell'art.94, co.4-bis, del Cds (vale a dire la mancata comunicazione della disponibilità del veicolo per più di 30 gg) e non automaticamente sul conducente, se le due figure non coincidono, come precisato dalla Circolare del Ministero degli interni del 31/10/14. Rimane fermo, secondo il Ministero, che obbligato in solido, per tutte le violazioni dal Cds, continua a essere il proprietario del veicolo o, in sua vece, uno dei soggetti di cui all'art.196 co.1.

¹⁰ Ma non ai fini dell'annotazione, come precisato a pag. 13 della Circolare n. 15513.

¹¹ A tutela degli interessi di ordine pubblico (basati sull'esigenza che siano sempre certi i rapporti tra avente causa e dante causa), la Circolare MIT n.23743 esclude cioè la possibilità che l'avente causa possa rilasciare al dante causa una "delega generale" all'espletamento di tutti gli eventuali adempimenti (es. proroghe) che si rendessero necessari fino alla restituzione del veicolo.

¹² La Circolare precisa altresì che i veicoli possono essere concessi in comodato anche a persone giuridiche. Se si considera l'esclusione della possibilità di annotare il sub-comodato, pare doversi concludere (ed è evidente che, almeno dal punto di vista teorico, qualcosa non quadra) che in tal caso sono possibili solo utilizzi aziendali non esclusivi e non personali che la nuova Circolare ha escluso dall'adempimento in analisi.

¹³ Ai fini dell'art.84 del Cdc "un veicolo si intende adibito a locazione senza conducente quando il locatore, dietro corrispettivo, si obbliga a mettere a disposizione del locatario, per le esigenze di quest'ultimo, il veicolo stesso". In tal caso la carta di circolazione di tali veicoli è rilasciata sulla base della prescritta licenza (oggi SCIA). Inoltre, chiunque adibisce a locazione senza conducente un veicolo non destinato a tale uso è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 419 ad euro 1.682 se trattasi di autoveicoli o rimorchi ovvero da euro 41 ad euro 168 se trattasi di altri veicoli. Alla suddetta violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione per un periodo da due a otto mesi.

¹⁴ Vedi nota 4.

Nel caso di cessazione anticipata, poi, il locatore dovrà dare immediata comunicazione anche nel caso in cui il veicolo venga ceduto ad un nuovo locatario con variazione tramite il modello 1/C (per la nuova locazione, in tal caso, il locatore non può disporre del termine ordinario di 30 gg per la comunicazione, per evidenti motivi di tutela del locatario cessato). Nel caso di sublocazioni (es. società A che cede il veicolo in locazione alla società B che lo cede a sua volta alla società C) è prevista la possibilità, su delega del locatario finale, di comunicare esclusivamente i dati relativi all'ultimo sublocatario senza necessità di tracciatura dei contratti intermedi.

Infine, nell'eventuale caso di comodato gratuito, il locatario/comodante, su delega del comodatario, potrà chiedere l'annotazione del comodato secondo le procedure evidenziate nel paragrafo precedente.

Veicoli intestati all'imprenditore individuale

Uno degli aspetti "oscuri" della Circolare n.23743 riguarda la precisazione fornita in relazione ai veicoli intestati alla persona fisica che svolge attività imprenditoriale in forma individuale. La Circolare, infatti, evidenzia che *"le medesime istruzioni operative si applicano anche ai veicoli intestati a nome dell'imprenditore individuale, ma solo a condizione che i veicoli stessi siano individuati tra i beni strumentali dell'impresa"*¹⁵, precisando altresì che:

- se il veicolo costituisce bene strumentale dell'impresa, il relativo comodato dà luogo alla necessità di aggiornamento dei dati d'archivio e non anche della carta di circolazione; viceversa,
- se il veicolo costituisce un bene personale dell'imprenditore il relativo comodato dà luogo anche alla necessità dell'aggiornamento della carta di circolazione.

Ciò premesso, resta però da chiarire quali siano le effettive fattispecie rientranti nell'obbligo di comunicazione atteso che, come precisato dalla Circolare n.15513 di luglio (da ritenersi valida sul punto), non vanno annotati gli utilizzi dei familiari conviventi e che, in ogni caso, ogni forma di utilizzo "promiscuo" del veicolo non forma oggetto di comunicazione.

Coordinamento con la disciplina fiscale

Effettuata l'analisi dei principali aspetti legati ai nuovi adempimenti verso la MTC, vediamo ora di corroborare il tutto con la disciplina fiscale della auto aziendali ricordando che:

1. per le auto in uso promiscuo a un dipendente:
 - l'assegnazione in uso al dipendente comporta l'applicazione del *benefit* convenzionale determinato a norma dell'art.51, co.4 lett.a Tuir (30% tariffa Aci per percorrenza di 15.000 km annui), al netto di quanto eventualmente pagato o trattenuto (Iva compresa) e deve risultare da idonea documentazione che ne attesti con certezza l'utilizzo (Circolare n.48/E/98, par.2.1.2.1);
 - i redditi percepiti in qualità di amministratore da un dipendente (nell'ipotesi di ufficio che rientra nei compiti istituzionali compresi nell'attività di lavoro dipendente) sono attratti nel reddito di lavoro dipendente, anche ai fini della deduzione dei costi ai fini dell'art.164 Tuir (Circolare n.1/E/07).
 - è deducibile il 70% dei costi a condizione che il veicolo sia assegnato in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo di possesso del veicolo nel periodo d'imposta; la % di deducibilità va applicata all'interno ammontare dei costi (comprensivi del benefit) riferiti ai veicoli in oggetto (art.164, co.1 lett.b-bis Tuir e Circolare n.47/E/08 par.5.1)¹⁶;
2. per le auto in uso promiscuo a un'amministrazione o collaboratore coordinato e continuativo (co.co.pro. e mini co.co.co.):
 - l'assegnazione in uso all'amministratore o al collaboratore comporta, come nel caso sopra, l'applicazione del benefit convenzionale determinato a norma dell'art.51, co.4 Tuir (30% tariffa Aci per percorrenza di 15.000 km annui), al netto di quanto pagato o trattenuto (Iva

¹⁵ Dovrebbe soccorrere, in questo caso, la previsione contenuta nell'art.65 Tuir.

¹⁶ Esempio. Benefit dipendente = € 4.500; Ammortamento: c.s. 25.000 x 25% = 6.250; Spese carburanti, manutenzioni, ecc. = 3.000. L'importo deducibile è pari a (6.250 + 3.000) x 70% = 6.475.

compresa);

- a differenza del caso sopra, è integralmente deducibile l'importo che costituisce benefit per l'amministratore o il collaboratore o che è oggetto di addebito (nel limite massimo dei costi effettivamente sostenuti); l'eventuale eccedenza è, invece, deducibile secondo le regole ordinarie del tetto di costo e limite deducibilità (Circolare n.48/E/98; Circolare n.5/E/01; Circolare n. 1/E/07)¹⁷;
3. per le auto in uso personale esclusivo del dipendente o amministratore:
- l'assegnazione in uso all'amministratore o a collaboratore comporta l'applicazione del benefit in base al valore normale (di non agevolissima individuazione) determinato ai sensi dell'art.9 Tuir, al netto di quanto pagato o trattenuto (Iva compresa);
 - è deducibile solamente la parte di costi che non eccede il compenso in natura del dipendente o dell'amministratore (Circolare n.48/E/98);
4. per le auto concesse in godimento a soci o familiari (dei soci o del titolare):
- l'art.2 D.L. n.138/11 ha introdotto, dal 2012, una specifica disciplina (da coordinare con quanto sopra) finalizzata a contrastare il fenomeno dell'utilizzo, da parte dei citati soggetti, di beni formalmente intestati a società o imprese individuali;
 - la norma prevede la tassazione come reddito diverso (RL10 di Unico) della differenza tra il valore di mercato (individuato, in una logica di semplificazione, nella misura del 30% tariffa ACI percorrenza 15.000 km) e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento di beni dell'impresa a soci o familiari dell'imprenditore (art.67, lett. h-ter Tuir e Circolare n.36/E/12 par.3);
 - il reddito diverso può essere "nettizzato", nel caso di società trasparenti, dei costi indeducibili imputati all'utilizzatore (Circolare n.36/E/12);
 - il reddito diverso non trova applicazione nel caso in cui l'utilizzatore (socio o familiare) sia al contempo dipendente o lavoratore autonomo del concedente nel qual caso opera la tassazione prevista dall'art.51 e 54 Tuir (Circolare n.24/E/12 par.5 e Circolare n.25/E/12 par. 5.1);
 - per la società o impresa individuale, i costi relativi a beni concessi in godimento a titolo gratuito o a corrispettivo inferiore rispetto al valore di mercato diventano (totalmente) indeducibili (art.2, co.36-quaterdecies, D.L. n.138/11), tranne per i veicoli per i quali già operano le limitazioni del Tuir (Circolare n.24/E/12 par. 4 e Circolare n.36/E/12 par.2);
 - a carico dell'azienda oppure alternativamente dell'utilizzatore è previsto l'obbligo di comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati relativi ai beni concessi in godimento con corrispettivo inferiore al citato valore normale di mercato. La scadenza coincide con il 30° giorno successivo al termini di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui i beni sono concessi o permangono in godimento^{18 19}. L'obbligo comunicativo è, tuttavia, escluso per i beni concessi in godimento ai soci dipendenti o lavoratori autonomi, amministratori e all'imprenditore individuale (Prov. Ae 94902/13).

¹⁷ Esempio. Benefit amministratore = 4.500; Amm.to c.s. 25.000 x 25% = 6.250 (di cui 18.075,99 x 25% = 4.519 fiscalmente rilevanti); Spese carburanti, manutenzioni, ecc. = 3.000. L'importo deducibile è pari a 4500 + [(4.519 + 3.000 - 4.500) x 20%] = 4.500 + (3.019 x 20%) = 4.500 + 603,80 = 5.103,80.

¹⁸ Per il 2013 la scadenza è quella del 30/10/14. In deroga, per il 2012, l'adempimento doveva essere effettuato entro il 31/01/14.

¹⁹ L'art. 2, co.36 sexiesdecies, D.L. n.138/11 prevede le seguenti sanzioni nel caso di omessa comunicazione oppure di invio con dati incompleti o non veritieri: sanzione del 30% della differenza fra valore di mercato e corrispettivo per la concessione in godimento; da € 258 a € 2065 se è stato dichiarato il reddito diverso e applicata (ove prevista) l'indeducibilità.

Tavola sinottica: trattamento fiscale e adempimenti AE e MCT per i veicoli concessi a terzi

Casistica	Deducibilità impresa		Tassazione utilizzatore		Comuni- cazione telematica AE	Comuni- cazione Motorizza- zione
	Limitazioni ex art.164 Tuir	Indeduci- bilità ex art.36-qua- terdecies	Benefit cedolino	Reddito diverso		
1/a Uso promiscuo al dipendente non socio con sistema del <i>benefit</i> oppure di addebito del corrispettivo	70% se concesso per la maggior parte del periodo d'imposta	/	SI, (30% tariffa percorrenza 15.000 km)	/	/	NO Circ. MIT n.23743/14
1/b Stesso caso di cui sopra nel caso di socio dipendente	Come sopra	NO, perché operano limitazioni ex art.164 Tuir (Circolare n.24/E/12 par.4)	Come sopra	NO, perché assorbito da <i>benefit</i> o addebito del corrispettivo ²⁰ Circolare n.25/E/12	NO Prov. 94902 del 2/8/13 par. 3.1	Come Sopra
2/a Uso promiscuo all'amministratore non socio con sistema del <i>benefit</i> oppure di addebito del corrispettivo	Deducibilità nei limiti di quanto costituisce <i>benefit</i> o è oggetto di addebito; limitazione 20% e tetto per l'eccedenza	/	SI, (30% tariffa percorrenza 15.000 km)	/	/	NO Circ. MIT n.23743/14
2/b Stesso caso di cui sopra nel caso di socio amministratore	Come Sopra	NO, perché operano limitazioni ex art.164 Tuir (Circolare n.24/E/12 par.4)	Come sopra	NO, perché assorbito da <i>benefit</i> o addebito del corrispettivo ²⁰ Circolare 25/E/12	NO Prov. 94902 del 2/8/13 par.3.1	Come Sopra
3 Uso promiscuo al socio amministratore senza <i>benefit</i> o senza addebito corrispettivo	Limitazione 20% e tetto	Come sopra	/	SI (30% tariffa percorrenza 15.000 km)	NO (Risposta AE video forum IO 22/1/14) ²¹	NO se auto non è nella disponibilità esclusiva. SI in caso di comodato esclusivo Circ. MIT n.23743/14

²⁰ La configurazione di reddito diverso rimane, invece, se il sistema è misto (addebito di un corrispettivo inferiore al benefit), ferma restando la possibilità di "nettizzare" il reddito diverso dei costi indeducibili imputabili all'utilizzatore per trasparenza.

²¹ Il provvedimento Ae 94902/13 par.3 esclude dall'obbligo comunicativo dei beni concessi in godimento agli amministratori. In occasione del *Forum* di Italia oggi del 22/1/14 l'Agenzia delle Entrate, in risposta ad un quesito, ha precisato che l'esclusione opera a prescindere dalla presenza o meno, in capo all'utilizzatore di un *fringe benefit*. Si evidenzia, tuttavia, che la risposta non ha trovato ufficializzazione nella Circolare n.10/E/14.

4 Uso promiscuo al socio non amministratore	Limitazione 20% e tetto	Come sopra	/	SI (al netto della quota di costi indeducibili se socio trasparente)	SI	Come Sopra
5a Uso personale esclusivo dipendente o amministratore non socio	Deducibilità in bilico per carenza del requisito dell'inerenza	/	SI, valore normale art. 9 Tuir	/	/	Si ritiene di NO per presenza <i>benefit</i>
5b Stesso caso di cui sopra nel caso di socio dipendente o amministratore	Come Sopra	SI ²²	Come sopra	SI, ma al netto del <i>benefit</i> (e, se socio trasparente, dei costi indeducibili)	NO (Risposta AE Video forum IO 22/01/14) ²¹	Come Sopra
6 Uso personale socio (non amministratore) o familiare del socio o titolare	Deducibilità in bilico per carenza del requisito dell'inerenza	SI ²²	/	SI (al netto costi indeducibili, se socio trasparente)	SI	SI Circ. MIT n.23743/14
7 Uso anche privato dell'imprenditore	Limitazione 20% e tetto	NO	/	SI (Circolare n.24/E/12), ma al netto dei costi indeducibili ²³	NO Prov. 94902 del 2/08/13 par.3.1	Si ritiene di NO ²⁴
8 Uso esclusivamente aziendale nelle disponibilità di più dipendenti (e/o amministratori o collaboratori)	Limitazione 20% e tetto	NO	NO	NO	NO	NO Circ. MIT n.23743/14

²² Nel caso di eventuale addebito di corrispettivo l'indeducibilità ex comma 36-*quaterdecies* è ragguagliabile al rapporto fra la differenza del corrispettivo e valore di mercato con il valore di mercato

²³ Considerata la limitata % di deducibilità (in particolare dal 2013) è probabile (soprattutto nei primi anni in cui opera anche l'ammortamento) che i costi indeducibili elidano completamente la configurazione di un reddito diverso.

²⁴ La circolare MIT n. 23743/14 sul caso non è però chiara. Vedi retro.

POLYEDRO®

La migliore tecnologia, da qualunque lato la guardi

Dall'esperienza e dalla ricerca TeamSystem nasce **POLYEDRO, la tecnologia esclusiva che d'ora in poi troverai in ogni singolo modulo del sistema di gestione**, dalla contabilità all'archiviazione digitale, dalla gestione del personale a quella del magazzino.

La nuova piattaforma web nativa ha dato vita ad un'offerta innovativa per Professionisti e Aziende.

LYNFA e ALYANTE, due prodotti di ultima generazione: un'evoluzione naturale che migliora la flessibilità e semplicità di utilizzo di ogni applicazione, consentendo di lavorare in mobilità su smartphone, tablet e notebook: così puoi fare tutto in meno tempo e ovunque vuoi.

Un nuovo ambiente, nuovi strumenti, un nuovo modo di lavorare. Con l'affidabilità e la solidità di sempre.

Grazie alla tecnologia innovativa di POLYEDRO, TeamSystem si conferma leader in Italia e punto di riferimento nel settore dei software gestionali.

Sei caratteristiche fanno di POLYEDRO una tecnologia solida, ma molto flessibile:

- 1. USER EXPERIENCE:** è così semplice che ti sembra di usarlo da sempre.
- 2. MOBILITÀ:** usa le applicazioni via Web e mobile, dove e quando ne hai bisogno.
- 3. PRODUTTIVITÀ:** strumenti per organizzare il lavoro, collaborare e risparmiare tempo.
- 4. MODULARITÀ:** un set di applicazioni che crescono con te, affidabili e integrate.
- 5. WORKFLOW:** lo strumento che ti guida e fa scorrere meglio il tuo lavoro.
- 6. CLOUD:** riduce costi e rischi di gestione.



Fatturazione Elettronica Pubblica Amministrazione

La soluzione TeamSystem per la tua Azienda

Con **Service Web Fatturazione Elettronica** possiamo aiutarti a gestire l'intero processo di emissione delle fatture elettroniche verso la Pubblica Amministrazione.

Uno specifico modulo per la Fatturazione Elettronica studiato per il tuo gestionale Gamma ti permette inoltre di emettere in automatico il documento di vendita nel formato XML corretto.

1. HAI GIÀ IL FILE IN FORMATO XML E DEVI SOLO SPEDIRLO E ARCHIVIARLO?

Ti basta accedere al sito dedicato al servizio, autenticarti e fare l'upload del file XML dal tuo computer al server web.

2. HAI SOLO UNA FATTURA PRODOTTA IN MODO TRADIZIONALE?

Una volta che hai effettuato l'accesso al sito web dedicato e ti sei autenticato, devi solo selezionare l'utility di compilazione manuale e inserire

“intestazione” e “corpo” del tuo documento.

La compilazione è guidata e semplificata e puoi anche effettuarla in tempi diversi.

Ora ti basta un click sul pulsante “Invia fattura” ed hai terminato.

3. COSA SUCCEDDE ORA AL TUO DOCUMENTO?

Una volta che hai inviato il file o compilato il tuo documento noi provvediamo a:

- Apporre la firma digitale;
- Inviarlo all'SDI per l'inoltro all'ufficio della PA destinatario;
- Gestire tutte le notifiche con l'SDI;
- Riportare nella tua area riservata l'esito dell'invio;
- A conservare elettronicamente a termini di legge, se lo desideri, il documento inviato e le relative notifiche.